

MARIA ANTONIETTA DENARO

- NOTAIO -

Via Salutini n. 2 - 56010 Vicopisano (PI)

Tel. 050.796181 Fax 050.796847

N.38.930 di Repertorio

N.9.426 di Raccolta

Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PONTEREDERA CUORE GRANATA"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, FINALITÀ

Articolo 1. L'Associazione denominata **"PONTEREDERA CUORE GRANATA"** è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, apolitico e apartitico, costituito ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede legale in Pontedera (PI). La sede legale può essere trasferita all'interno del medesimo Comune con delibera del Consiglio Direttivo; il suddetto trasferimento non comporta modifica statutaria. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno altresì essere costituiti delegazioni ed uffici.

L'Associazione ha durata illimitata.

Oggetto - Scopo

Articolo 2. L'Associazione, nella consapevolezza dei valori di utilità sociale, solidarietà ed educativi dello sport in genere, e del calcio in particolare, ritenendo altresì che la tradizione ed i valori storici della città di Pontedera nell'attività calcistica debbano trovare la vicinanza ed il supporto della cittadinanza, delle imprese, degli enti e delle istituzioni al fine di garantirne continuità, crescita, sostenibilità e stabilità operativa e gestionale, in un progetto di sviluppo a lungo termine, si propone di:

- promuovere, sviluppare, tutelare e garantire il senso di appartenenza, attaccamento ed attenzione a chi riconosce nello sport pontederese, ed in particolare nel calcio, la propria passione sportiva di riferimento;

- agire con i tifosi, gli appassionati ed i simpatizzanti, le imprese e le amministrazioni locali, gli enti culturali, del non profit e l'associazionismo sportivo in modo da rafforzare i legami tra chi gestisce la società sportiva calcistica e la sua comunità e permettere a tutti suddetti soggetti coinvolti di trovare motivo di orgoglio e positiva identificazione e riservare loro tangibili riscontri etico e sportivi;

- radicare, valorizzare, promuovere e diffondere presso i tifosi, gli appassionati ed i simpatizzanti, nonché presso le giovani generazioni, l'educazione ad una dimensione solidale, etica e culturale della passione sportiva, l'impegno civile contro la violenza, l'educazione alla lealtà sportiva, l'interesse alla pratica dello sport;

- determinare benefici per i propri associati e sostenitori con particolare attenzione alle nuove generazioni, agli anziani, nonché alle esigenze dei tifosi e appassionati disabili;

		- creare una rappresentanza responsabile di tifosi e appassionati che possa essere di supporto alla Società che gestisce l'attività calcistica cittadina, eventualmente anche attraverso la partecipazione al suo capitale sociale.
		L'Associazione può svolgere ogni e qualsiasi attività o iniziativa indirizzata al conseguimento dei propri scopi. In particolare, in via esemplificativa e non tassativa, essa può, tra l'altro: - commercializzare gadget, merchandising, materiale sportivo dell'Associazione, della città di Pontedera, nonché della società di calcio cittadina, se del caso in accordo con la Società che la gestisce; - vendere abbonamenti e titoli di accesso alle partite della società di calcio cittadina, se del caso in accordo con la Società che la gestisce; - organizzare trasferte collettive al seguito della squadra di calcio del Pontedera; - partecipare al capitale sociale della Società che gestisce la società di calcio cittadina; - promuovere ed organizzare iniziative di beneficenza e di solidarietà sociale da realizzarsi anche attraverso la raccolta di fondi; - gestire strutture quali info point, stores, attività commerciali, locali e luoghi di esercizio di attività ricreative e culturali, impianti ludici e sportivi in genere; - promuovere azioni di volontariato anche per permettere ai disabili di presenziare agli eventi sportivi negli stadi; - erogare premi e borse di studio; - realizzare, gestire e distribuire riviste, libri, pubblicazioni e prodotti editoriali in genere, testate giornalistiche, televisive, radiofoniche; - realizzare e gestire servizi internet, quali, ad esempio, sito e web tv; - promuovere ed organizzare eventi sportivi, quali, ad esempio, gare, tornei, campionati, incontri e simili; - promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e seminari, mostre, attività espositive, proiezioni cinematografiche di natura sportiva, culturale, musicale, culinaria, pubblicitaria; - svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse dell'Associazione; - partecipare ad enti, associazioni, istituzioni, pubblici e privati, societari e non, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o comunque coerenti a quelli dell'Associazione, anche occorrendo, ove ritenuto opportuno, alla costituzione stessa degli organismi anzidetti; - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti;

- stipulare ogni atto, contratto e convenzione, con enti pubblici o privati, sia considerato opportuno ed utile per il raggiungimento degli scopi associativi;

- compiere tutti gli atti di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi associativi.

Articolo 3. L'Associazione non persegue scopo di lucro.

È pertanto vietata la distribuzione, diretta o indiretta, di utili, avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale ai propri associati, partecipanti, sostenitori, dipendenti, collaboratori, amministratori, ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LOGO

Articolo 4. Il logo identificativo dell'Associazione è deciso dal Consiglio Direttivo. Esso è a disposizione di tutte le strutture associative che ne faranno uso per le attività ordinarie, amministrative, promozionali. Al di fuori di suddette attività, per esempio in caso di patrocinii, collaborazioni o esigenze di soggetti esterni, l'utilizzo del logo associativo deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.

ASSOCIATI:

CONDIZIONI DI AMMISSIONE - RECESSO - ESCLUSIONE, DIRITTI ED OBBLIGHI

Articolo 5. Il numero degli associati iscritti all'Associazione è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti o le persone giuridiche che ne condividono gli scopi e la cui domanda di ammissione, presentata nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Al fine di acquisire la qualifica di associato occorre presentare apposita domanda di ammissione al Consiglio Direttivo nella quale si dichiara espressamente:

- di condividere gli scopi dell'Associazione;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto ed i regolamenti associativi;
- di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- di impegnarsi al versamento della quota associativa annuale stabilita per la categoria di appartenenza.

La domanda di ammissione presentata dal minorenne dovrà essere controfirmata anche dall'esercente la potestà parentale.

La domanda di ammissione si intende automaticamente accolta qualora entro trenta giorni dal ricevimento essa non venga espressamente e motivatamente rigettata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati vengono tempestivamente iscritti nel Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 6. L'importo della quota associativa annuale, e gli eventuali contributi straordinari, sono determinati dal Consiglio Direttivo che stabilisce anche modalità e termini del versamento.

In caso di deliberazione di un contributo straordinario, il versamento dello stesso ha carattere meramente facoltativo.

In caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, l'associato decade per morosità dalla qualifica con cancellazione dal Libro degli associati.

I versamenti delle quote associative annuali e degli eventuali contributi straordinari non sono oggetto di restituzione, nemmeno in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato o di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 7. Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie:

a) fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) onorari: sono le persone fisiche, gli enti o le persone giuridiche nominate tali dal Consiglio Direttivo per essersi contraddistinte per particolari meriti ispirati agli stessi valori e principi consacrati nel presente Statuto o per l'aver acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione. Essi possono essere esonerati dal pagamento della quota associativa annuale;

c) ordinari: tutti coloro che non rientrano in una delle precedenti categorie.

Articolo 8. La qualifica di associato non è trasmissibile. Essa si acquisisce con l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale.

Le quote e i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri, né sottoposti a pegno o ad usufrutto, né sono rivalutabili. In ipotesi di perdita della qualità di associato, per qualsiasi causa determinata, le quote e i contributi restano comunque acquisiti al patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9. La qualifica di associato si perde, con conseguente cancellazione dal Libro degli associati:

- per decesso (per le persone fisiche) e per estinzione (in caso di enti e persone giuridiche);
- per recesso;
- per esclusione;
- per decadenza per morosità.

Chi, per qualsiasi causa, cessa la qualifica di associato, perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli eventuali impegni assunti nei confronti dell'Associazione.

Articolo 10. Ogni associato ha facoltà di recedere dall'Associazione mediante invio di comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non attribuisce alcun diritto al-

l'associato uscente.

Articolo 11. Ciascun associato può essere escluso dalla Associazione in caso di inadempienza, grave ovvero reiterata, rispetto agli obblighi scaturenti dal presente Statuto e/o dalle deliberazioni sociali, nonché nel caso in cui arrechi, in qualsiasi modo, danno materiale o morale all'Associazione. Costituisce altresì motivo di esclusione dalla Associazione anche la dichiarazione di liquidazione giudiziale o l'assoggettamento ad altra procedura concorsuale o procedimento di interdizione o inabilitazione.

Il Presidente, qualora venga a conoscenza di gravi motivi che giustifichino l'esclusione dell'associato, lo invita a presentare per iscritto, entro il termine decadenziale di quindici giorni, le sue eventuali giustificazioni. Al contempo, il Presidente convoca l'Assemblea onde esaminare le giustificazioni eventualmente presentate dall'associato inadempiente e deliberare i conseguenziali provvedimenti. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea alla quale l'associato, sottoposto a procedimento di esclusione, può partecipare e intervenire, ma senza diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari relative all'esclusione dell'associato sono immediatamente esecutive e debbono essere tempestivamente notificate dal Presidente all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro strumento equipollente. Ai sensi dell'art.24 del Codice Civile, l'associato destinatario del provvedimento di esclusione può proporre opposizione davanti all'Autorità giudiziaria nel termine decadenziale di sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la comunicazione ovvero dal giorno della delibera dell'Assemblea qualora lui vi abbia partecipato.

Articolo 12. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione in conseguenza della loro appartenenza alla stessa, salvo quanto previsto dal presente Statuto.

Spetta a tutti gli associati il diritto di partecipazione alle attività ed iniziative promosse dall'Associazione.

Spetta a tutti gli associati il diritto di partecipazione all'Assemblea e l'elettorato attivo e passivo. In caso di persone fisiche, il diritto di partecipazione all'Assemblea e di elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati maggiorenni.

Gli associati hanno altresì diritto di esaminare i Libri delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo, ottenendone a proprie spese copia od estratto, così come per i bilanci ed i rendiconti.

Articolo 13. Gli associati sono obbligati:

- al versamento della quota associativa con le modalità e nei termini previsti dal Consiglio Direttivo;
- alla stretta osservanza dello Statuto, dei Regolamenti in-

terni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dagli altri organi sociali.

SOSTENITORI

Articolo 14. Sono sostenitori le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che finanziano, sostengono e valorizzano le attività associative con donazioni, elargizioni, contributi annuali.

Per i sostenitori non è previsto diritto di voto e di partecipazione in Assemblea.

Su delibera del Consiglio Direttivo, i sostenitori possono accedere alle iniziative ed attività promosse dall'Associazione, nonché usufruire di convenzioni ed agevolazioni.

VOLONTARI

Articolo 15. Sono volontari coloro che, associati o sostenitori, per loro libera scelta, svolgano attività per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Vicepresidente.

Assemblea degli associati

Articolo 17. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale, i quali hanno diritto di voto per tutti gli argomenti sottoposti alla deliberazione assembleare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice presidente. In assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina nell'occasione un Presidente dell'Assemblea scegliendolo fra gli associati presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario dell'Assemblea, anche non associato, nominato di volta in volta dall'Assemblea stessa. Non si fa luogo alla nomina del segretario quando il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 18. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene effettuata dal Presidente mediante invito da trasmettersi agli associati con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne la provenienza e ad avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e da spediti agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, agli indirizzi e/o re-

capiti così come risultanti nel Libro degli associati. L'in-

vito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione nonché del luogo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, in cui si svolgerà la riunione.

La seconda convocazione potrà essere fissata anche nello stesso giorno della prima, purché in orario successivo. L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tale ipotesi l'invito di convocazione dovrà contenere anche il link e tutte le indicazioni per consentire il collegamento da remoto.

Articolo 19. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Presidente deve inoltre convocare l'Assemblea in occasione del rinnovo degli organi sociali, nonché quando ne sia fatta motivata richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, ai sensi dell'art.20 del codice civile, da parte di almeno un decimo degli associati.

Articolo 20. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) approvare gli indirizzi e gli orientamenti generali dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e, ove predisposto, quello preventivo;
- c) eleggere, e revocare i membri del Consiglio Direttivo e stabilirne eventuali compensi;
- d) approvare i Regolamenti associativi e le loro modifiche;
- e) escludere i soci riconosciuti inadempienti, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- f) deliberare sulle responsabilità degli organi sociali;
- g) deliberare su ogni altra materia posta dal Presidente all'ordine del giorno.

Articolo 21. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 22. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Ogni associato esprime un solo voto. Salva diversa delibera assembleare, le votazioni avvengono per alzata di mano.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, munito di delega scritta.

Nessun associato può cumulare più di due deleghe.

Articolo 23. L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione, la nomina e sostituzione del/dei liquidatore/i, nonché sulla devoluzione del patrimonio residuo. Essa è convocata dal Presidente con le medesime modalità stabilite per quella ordinaria. È regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 24. Di tutte le adunanze dovrà essere redatto apposito verbale ad opera del segretario dell'Assemblea, e da questi firmato, e controfirmato da chi l'ha presieduta.

Consiglio Direttivo

Articolo 25. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione cui competono la direzione e l'amministrazione dell'ente e l'attuazione degli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, ivi compresi, a titolo esemplificativo, la redazione dei progetti di bilancio e delle bozze dei Regolamenti da sottoporre all'approvazione assembleare; delibera sull'ammissione di nuovi associati e sulla nomina degli associati onorari; sulle quote associative annuali, sul logo e sul suo utilizzo; sull'accettazione, o meno, di eventuali eredità, donazioni o lasciti in favore dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina tra i propri componenti del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può altresì nominare un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti, per svolgere la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue competenze ad uno, o più, dei suoi componenti.

Al Consiglio è demandata la tenuta e la custodia del Libro degli associati e dei Libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 26. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto, a scelta di quest'ultima, da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri, incluso il Presidente.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese anticipate, nonché, se deliberato dall'Assemblea, anche un compenso per l'attività svolta.

Articolo 27. Tutti i consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ogni componente del Consiglio Direttivo cessa dalla carica

per scadenza dell'incarico, decesso, revoca da parte dell'Assemblea, dimissioni, decadenza.

La decadenza si determina automaticamente nell'ipotesi di perdita, per qualsiasi causa determinata, della qualità di associato, nonché in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

Il Presidente, nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un membro del Consiglio Direttivo, dovrà convocare l'Assemblea degli associati per deliberare sulla sostituzione del cessato. Nelle more della nuova nomina, riducendosi il numero dei componenti al di sotto del minimo stabilito dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo procede, attraverso cooptazione, a ricoprire la carica mancante.

Articolo 28. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo che dia prova della sua ricezione, incluso posta elettronica e raccomandata a mano, almeno cinque giorni prima della data prevista ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, con avviso contenente il luogo e il giorno della riunione e l'ordine del giorno. In mancanza di valida convocazione, il Consiglio Direttivo delibera validamente su tutte le materie sottoposte alla sua valutazione quando sono presenti tutti i suoi componenti e l'eventuale Organo di Controllo, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Articolo 29. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra cui il Presidente, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello espresso dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, e, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano partecipante alla riunione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale, sottoscritto dal redattore e dal Presidente, ovvero da chi ha presieduto la riunione in caso di sua assenza, e trascritto sull'apposito Libro.

Presidente - Vicepresidente

Articolo 30. Il Presidente è il legale rappresentante del-

l'Associazione. Esso è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, cessa dall'incarico per scadenza, revoca da parte dell'Assemblea, dimissioni, decesso.

Egli convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo curando l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Presidente vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie, cura l'attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo, esercita tutte le funzioni che gli sono demandate dal Consiglio, ha la rappresentanza, attiva e passiva, dell'Associazione in giudizio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare i poteri e adottare le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo; la sua firma, in tal caso, impegna comunque l'Associazione nei confronti dei terzi per gli atti dal medesimo compiuti. Le deliberazioni così adottate sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri componenti, un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento di questi. L'esercizio da parte del Vicepresidente dei poteri del Presidente costituisce valida prova, nei confronti dei terzi, della sussistenza di assenza ed impedimento del Presidente.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 31. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a)** le quote associative e gli eventuali contributi straordinari versati dagli associati;
- b)** le donazioni, le elargizioni e i contributi versati dai sostenitori;
- c)** i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- d)** i beni ed i contributi che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- e)** i proventi ed i ricavi delle attività ed iniziative promosse dall'Associazione;
- f)** i redditi derivanti dal patrimonio;
- g)** i fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Articolo 32. Il patrimonio è di proprietà esclusiva dell'Associazione e gli associati non hanno alcun diritto su di esso.

Le disponibilità finanziarie, gli utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali dell'Associazione potranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione degli scopi indicati nel presente Statuto, con categorica esclusione di qualsiasi altra finalità e distribuzione.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 33. L'esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e

termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 34. L'Associazione deve redigere il bilancio consuntivo di esercizio.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può essere posticipata, ma comunque non oltre il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutariamente previste.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 35. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea degli Associati, che ne delibera anche il compenso, quando la legge ne prevede l'obbligo ovvero quando l'Assemblea, anche se non obbligatorio per legge, ne decide l'istituzione.

Esso dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, e può essere monocratico oppure formato da tre membri. In tale ipotesi costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma 2, codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati. Nell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, esso relaziona sulle attività di vigilanza svolte nell'esercizio.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 36. Nei casi previsti dalla legge, viene nominato un Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito Registro, con le medesime modalità previste per la nomina dell'Organo di Controllo. Esso dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio ed esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 37. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato

dall'Assemblea straordinaria degli associati, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone i poteri e l'eventuale compenso. In caso di liquidazione, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, su delibera dell'Assemblea, ad associazioni od enti con finalità analoghe e comunque non aventi scopo di lucro.

RINVIO

Articolo 38. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme di legge vigenti in materia.

F.TO: LUCA SIGNORINI - PIETRO CAVINA - CHIARA BONINI - MARIA ANTONIETTA DENARO Notaio (sigillo)

[illegible]